ALLEGATO 1

COMUNE DI DIPIGNANO
(Provincia di Cosenza)

PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE "CLAUDIO BOZZO"

CAPITOLATO D'ONERI

(da contro-firmare e inserire nella busta A "Documentazione amm.va", insieme alla domanda di partecipazione)

Art. 1 – Oggetto dell'affidamento

Oggetto dell'affidamento è la gestione della Palestra comunale " Claudio Bozzo" sita in Dipignano Via Serritani.

L'affidatario, al momento dell'affidamento, comunicherà formalmente il nome del proprio responsabile/referente nei rapporti con il Comune e con le scuole per la gestione della palestra.

Art. 2 –attrezzature della palestra – nuove attrezzature dell'affidatario

Tutte le attrezzature sono a carico dell'affidatario.

Art. 3 – Durata dell'affidamento

L'affidamento della gestione della Palestra Comunale ha durata triennale decorre dalla data della sottoscrizione del contratto. È escluso il rinnovo tacito dell'affidamento.

L'affidatario si impegna a garantire la gestione anche dopo la predetta scadenza, fino al subentro del nuovo affidatario individuato dal Comune con procedura aperta; in tal caso il canone offerto in sede di gara dovrà essere corrisposto al Comune per il periodo di effettiva gestione.

Non è prevista la facoltà di recesso da parte dell'affidatario, se non in casi di oggettiva e non prevedibile causa di forza maggiore, con preavviso di almeno 90 giorni.

E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento, il sub appalto o l'utilizzazione per fini di lucro, salva la possibilità, da concordare con l'Amministrazione, di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

Art. 4 – Canone ed altri oneri a carico dell'affidatario

L'Affidatario è tenuto a corrispondere al Comune il canone offerto in sede di gara, in due rate semestrali con decorrenza dalla data di consegna.

Il canone è assoggettabile ad IVA a seconda del soggetto affidatario e delle norme vigenti in materia.

Qualora la gestione prosegua dopo la scadenza dell'affidamento, come previsto dal precedente art.3, il pagamento del canone verrà determinato proporzionalmente in ragione al periodo di ulteriore gestione.L'affidatario deve provvedere al pagamento delle utenze di luce e gas.

Art. 5 – Responsabilità e spese a carico dell'affidatario

L'affidatario si impegna ad svolgere le attività/prestazioni richieste, attraverso i propri associati e/o personale, con idonea organizzazione aziendale. In particolare egli si impegna a:

- utilizzare e fare utilizzare la palestra per lo svolgimento di attività sportive, dovendo impedire lo svolgimento di attività che possano arrecare danni alla struttura.
- salvaguardare il buono stato dei locali della palestra comunale, ponendo in essere tutte le attività necessarie per la vigilanza, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria.
- porre in essere quanto necessario, dal punto di vista organizzativo e gestionale, per attuare una corretta gestione delle utenze ed evitare sprechi e consumi eccedenti

All'affidatario, pertanto, competono le seguenti responsabilità e spese per:
a) la pulizia dei locali, manutenzione ordinaria);

b) la gestione del personale addetto alla custodia, pulizia e funzionamento dell'impianto, avendo l'obbligo di individuare personale qualitativamente e quantitativamente necessario alla gestione della palestra, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge (L.R. n. 8/2017 art.11) e dalle prescrizioni di sicurezza. L'affidatario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo il Comune da ogni responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi e gli oneri previdenziali ed assicurativi. Egli ha, altresì, l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Il personale incaricato dal Concessionario della manutenzione e custodia dovrà attenersi alle disposizioni e direttive impartite dai competenti Uffici del Comune;

c) obbligo di vigilanza durante le manifestazioni ed attività sportive da esso organizzate.

Art. 6 - Obblighi dell'affidatario per l'utilizzo della palestra

L'affidatario si impegna ad utilizzare la palestra e gli spazi annessi al fine di valorizzare e incrementare l'attività sportiva dei cittadini, in età scolastica e non.

L'affidatario, pertanto, si obbliga a consentire l'uso della palestra:

1. gratuitamente, al Comune, per manifestazioni organizzate in proprio o tramite le associazioni del territorio (attività sportive, culturali, politiche, informative comunali o ricreative, festa patronale) previa comunicazione al concessionario almeno 10 giorni prima della data di utilizzo;
2. per due giorni settimanali gratuitamente alle scuole di Dipignano per la propria attività didattica ordinaria durante il calendario di apertura scolastica, dal lunedì al venerdì. Le competenti autorità scolastiche comunicheranno al concessionario gli orari ordinari di utilizzo dell'impianto per tutto l'anno scolastico. Maggiori utilizzi della struttura rispetto a quanto sopra stabilito da parte delle locali scuole dovranno essere concordati direttamente dalle stesse con il Concessionario.

Eventuali esigenze gestionali e/o riguardanti l'immobile che l'affidatario dovesse maturare nel periodo di affidamento, potranno essere sottoposte al Comune, che ne valuterà l'ammissibilità.

Salva l'ipotesi di eventi organizzati dal Comune, rimane a carico dell'affidatario ogni onere per l'acquisizione di eventuali nulla osta, autorizzazioni o permessi che occorra farsi rilasciare da parte di

autorità competenti, per l'esercizio delle attività sportive che vengano esercitate nell'impianto concesso. In particolare, l'affidatario è responsabile per ogni adempimento e/o comunicazione, preventiva e/o successiva, da effettuarsi ai sensi delle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza, per eventi sportivi aperti al pubblico.

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare, in forma sonora e visiva, la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti comprese quelle inerenti il pagamento dell'imposte previste ed evitando tassativamente la pubblicizzazione di alcolici e articoli per fumatori.

Il Comune si riserva la facoltà - senza obbligo di preavviso - di eseguire verifiche periodiche sul corretto svolgimento delle attività da parte dell'affidatario, anche con riferimento alla cura e mantenimento della struttura affidata. Tali verifiche sono effettuate alla presenza dei competenti responsabili comunali e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto e comunicate all'affidatario. Eventuali irregolarità che dovessero essere riscontrate o difformità con gli impegni assunti sono comunicate per iscritto all'affidatario e sono causa di possibile rescissione anticipata dell'affidamento.

Art. 7– Obblighi del Comune

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari sull'impianto e che dovranno essere comunicati, per iscritto, dall'affidatario al Comune, che vi provvederà direttamente tramite i suoi servizi tecnici, ovvero potrà autorizzare l'affidatario, con apposito atto, all'esecuzione dei lavori con scomputo della spesa sul canone dovuto;

Art. 8 – Obblighi assicurativi e deposito cauzionale

Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili e impianti. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione del bene rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso, accertata e documentata per iscritto.

Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative, da consegnare in copia all'Ente.

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, per i casi di affidamento particolarmente significativi, il rilascio da parte dell'affidatario/gestore di idonea cauzione pari ad 1/10 del valore annuo di gestione.

Al fine di poter far rivalere il Comune per inadempienze dell'affidatario rispetto agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato, l'affidatario presterà - contestualmente alla consegna dell'impianto - una cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, pari a € 8.000,00 (ottomila/00). Qualora la cauzione venga fornita mediante fideiussione bancaria o assicurativa la stessa deve obbligatoriamente essere del tipo di fideiussione *a semplice richiesta*.

Art. 9 - Decadenza e risoluzione

In caso di violazioni da parte dell'affidatario degli obblighi previsti nel presente capitolato/convenzione, opererà la decadenza/risoluzione, salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento per eventuali danni subiti. La decadenza/risoluzione sarà automatica per le seguenti violazioni:

- violazione agli obblighi di utilizzo e conduzione dell'immobile, con particolare riguardo agli adempimenti in materia di sicurezza;
- sub-concessione o cessione di tutto o parte della gestione , senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- mancato rispetto delle prerogative dell'Istituto Comprensivo per l'utilizzo della palestra. Sono

cause di decadenza/risoluzione, previa contestazione, le seguenti violazioni:

- mancato rispetto degli impegni assunti con l'atto di affidamento;
- una conduzione dell'impianto sportivo che comporti un eccessivo onere per le utenze causato da un non razionale utilizzo degli impianti di illuminazione.

La contestazione scritta delle violazioni (da parte del Comune con raccomandata a/r o pec) sarà trasmessa all'affidatario, il quale dovrà rispondere entro i termini fissati dal Comune.

Art. 10 - Privacy

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali avverrà unicamente per gli adempimenti connessi ai procedimenti di cui al presente atto.

Art. 11 – Controversie

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia,in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Tutte le controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo. Nel caso ciò non sia possibile, queste saranno deferite al giudizio insindacabile del giudice ordinario. Foro competente è il Foro di Cosenza

Art 12 - Spese contrattuali

Tutte le spese immediate e future inerenti al contratto di affidamento del servizio di gestione della palestra, quali diritti, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono a totale carico dell'Associazione/Società affidatari